CITTA' DI VENEZIA

Deliberazione n.36 del 31/05/2022 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche ai regolamenti comunali Imu, Tasi, Imposta di Soggiorno e Tari

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di maggio in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 31 marzo 2022, P.G. 143231, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo Comunale di Venezia Ca' Farsetti in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della seduta in atti.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA collegato dalla sede del Comune ex Carbonifera mediante piattaforma Ciscowebex.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Pres.	Ass.	
X		Baglioni Alessandro
X		Bazzaro Alex
X		Bettin Gianfranco
	X	Brugnaro Luigi
X		Brunello Riccardo
X		Canton Maika
X		Casarin Barbara
X		D'Anna Paolino
X		Damiano Ermelinda
X		De Rossi Alessio
X		Fantuzzo Alberto
X		Gasparinetti Marco
X		Gavagnin Enrico

Pres.	Ass.	
X		Gervasutti Nicola
X		Giusto Giovanni
	X	Martini Giovanni Andrea
X		Muresu Emmanuele
X		Onisto Deborah
X		Pea Giorgia
X		Peruzzo Meggetto Silvia
X		Reato Aldo
X		Rogliani Francesca
	X	Romor Paolo
X		Rosteghin Emanuele
X		Saccà Giuseppe
X		Sambo Monica

Pres.	Ass.	
X		Scarpa Alessandro
X		Senno Matteo
X		Tagliapietra Paolo
X		Ticozzi Paolo
X		Tonon Cecilia
X		Trabucco Gianluca
X		Visentin Chiara
X		Visman Sara
X		Zanatta Emanuela
	X	Zecchi Stefano
X		Zingarlini Francesco

Pres.	Ass.
33	4

Il Consiglio procede a votazione, avvalendosi dell'applicazione informatica denominata "Concilium" ed approva con il seguente esito come da proclamazione del Presidente:

Favorevoli n. 33 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Trabucco Gianluca, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 :

Astenuti n. 0 :

Non Votanti n. 0 :

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli n. 34 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Trabucco Gianluca, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 :
Astenuti n. 0 :
Non Votanti n. 0 :

Oggetto: Modifiche ai regolamenti comunali Imu, Tasi, Imposta di Soggiorno e Tari

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Tributi;

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 02.02.2020 ad oggetto "Approvazione del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160" è stato approvato il regolamento dell'Imposta Municipale Propria che all'articolo 9 detta disposizioni in materia di rateizzazione del pagamento delle imposte accertate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23.06.2011 ad oggetto "Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo Regolamento" il Comune ha approvato il regolamento dell'imposta di soggiorno, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021, che all'articolo 9 detta disposizioni in materia di rateizzazione del pagamento delle imposte accertate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20.05.2014 ad oggetto "Approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – tributo per i servizi indivisibili (TASI)"" è stato approvato il regolamento della Tasi, da ultimo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 76 del 24.09.2014, che all'articolo 12 detta disposizioni in materia di rateizzazione del pagamento delle imposte accertate;
- con deliberazione n. 54 del 23 giugno 2014 ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – Tassa sui Rifiuti (Tari) e contestuale abrogazione della deliberazione n. 46 del 16.06.2014" e stato approvato il regolamento per l'applicazione della Tari, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021, che all'articolo 22 detta disposizioni in materia di rateizzazioni del pagamento della tassa;

Ritenuto necessario apportare modifiche ai regolamenti in questione nella parte in cui disciplinano le possibilità di rateizzazione al fine di uniformarne in via generale la relativa disciplina sia al fine di aumentare il numero di rate concedibili, sia al di rafforzare il coordinamento tra le diverse previsioni regolamentari anche al fine di migliorare la capacità di riscossione dell'ente;

Richiamato inoltre il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 02.02.2020 citata, ed in particolare l'articolo 11 "Fabbricati inagibili o inabitabili" e ritenuto di

modificarne la disciplina al fine di meglio inquadrare la fattispecie anche con riferimento alla attuale normativa edilizia;

Richiamato infine il regolamento per l'applicazione della Tari, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 23 giugno 2014 ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – Tassa sui Rifiuti (Tari) e contestuale abrogazione della deliberazione n. 46 del 16.06.2014", da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021, e ritenuto di modificare il comma 7, lettere a) e b) dell'articolo 10, al fine di meglio specificare i requisiti per l'esclusione dei locali adibiti a civile abitazione siti in condominio;

Dato atto che le modifiche in questione sono evidenziate nell'allegato A quanto al regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nell'allegato B quanto al regolamento sull'Imposta di Soggiorno, nell'allegato C quanto al regolamento sulla Tasi e nell'allegato D quanto al regolamento Tari;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, sulla potestà regolamentare generale dei comuni "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

Richiamato l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Visto l'articolo 3, comma 5 - sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, come inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (vedi allegato);

Visto il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile del Direttore dell'Area Economia e Finanza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 9 "Rateazione del pagamento delle imposte accertate" e l'articolo 11 "Fabbricati inagibili o inabitabili" del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 02.02.2020 come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione;
2. di modificare l'articolo 9 "Sanzioni amministrative e tributarie – rateizzazione somme accertate" del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23.06.2011 e s.m.i., come riportato nell'allegato B alla presente deliberazione;
3. di modificare l'articolo 12 "Rateazione del pagamento delle imposte accertate" del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20.05.2014 e s.m.i., come riportato nell'allegato C alla presente deliberazione;
4. di modificare **l'articolo 10 "Esclusioni", comma 7 e** l'articolo 22 "Rateizzazione del pagamento della tassa" del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23.06.2014 e s.m.i., come riportato nell'allegato D alla presente deliberazione;
5. di dare atto che gli uffici competenti dovranno effettuare l'invio telematico del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 13 comma 15-ter del DL n. 201/2011;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune ai fini di garantire la trasparenza e pubblicità.

ALLEGATI

- **Allegato A** (impronta: **3A06FF35CFB45EBC42A720088D2C7E8F92F736BC772DD18A818975522AC23E04**)
- **Allegato B** (impronta: **C519C37F52A1D7565ABEDB58F5A01291DB1A2F04016A60A76025A6B3C17B8FA3**)
- **Allegato C** (impronta: **1CB1A7A8FF9D379C62BECD462A482BE8F73ABBDF2AFAB98D90924B23D08FAD54**)
- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta: **E57552CEF31E0F6F267EBDD7EF3746488BE3051A6AFBA67FA3E8DAEA89D29699**)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta: **62D93631AF043A44F4731D006B791B68CF924A6A12FD2FED322427D69B9E6EFE**)
- **Parere Revisori dei Conti** (impronta: **A81B064DEFE2422556B1385857EBE1B400ACF0418F084CF00466483EA339ABF7**)
- **Allegato emendamenti presentati** (impronta:

7718A36A4AD335BF5B5C418651CF55FED1843693C3892227E3F0B1301E07E68E)
- **Parere Regolarità emendamento** (impronta:
FB8FA697FB3E829B39A9AED542FE317A0C19E753C2D918B8F842BA3FDAB399AF)
- **Parere Collegio dei Revisori su emendamento** (impronta:
50C958E89A326FFA6869CDE6F2F7D8F735B1658F9C3015963F4413C982FE0376)
- **Allegato D** (impronta:
64F581251EADBE3B726A573717D12E585081CA1969A426D5EFF25D6DD481E57A)

(Proposta di deliberazione n. 2022/1024 del 15/04/2022)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale	Il Presidente
SILVIA ASTERIA	ERMELINDA DAMIANO

ALLEGATO A

Regolamento Imposta Municipale Propria

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 9 Rateazione del pagamento delle imposte accertate	Articolo 9 Rateazione del pagamento delle imposte accertate
1. A richiesta, per situazioni particolari, dichiarate dal contribuente, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri: - fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili; - da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili; - oltre 6.000,00 euro massimo 36 rate mensili. Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 25 euro.	1. A richiesta, per motivate situazioni particolari di difficoltà a versare nei termini le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri: - fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili; - da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili; - da euro 6.000,01 fino a euro 9.000,00 massimo 36 rate mensili; - da euro 9.000,01 a euro 12.000,00 massimo 48 rate mensili; - da euro 12.000,01 a euro 15.000,00 massimo 60 rate mensili; - oltre 15.000,00 euro massimo 120 rate mensili. Ciascuna rata non potrà comunque avere importo inferiore a 25 euro. Nel caso di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate potrà essere concessa una sola dilazione non superiore ad ulteriori 24 rate, fermo restando il limite massimo di 120 rate.
2. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un'ulteriore dilazione pari al numero di rate inizialmente concesse e comunque non superiore ad ulteriori 24 rate.	2. I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, agli interessi, alle spese di notifica ed agli oneri di riscossione e successivamente al tributo.
3. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 35.000,00, anche in seguito ad accertamento con adesione, è concessa subordinatamente alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;	3. La rateizzazione, in presenza di debiti superiori ad euro 35.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 60, è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di insindacabile gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Ai fini di cui al precedente periodo, per debiti si intendono tutte le somme dovute e non ancora pagate dal soggetto passivo e non garantite da cauzione, per imposte e tributi

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune; - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia; - il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie. 4. Il mancato pagamento di due rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva con relative azioni cautelari, dell'intera somma dovuta. 5. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 2% con maturazione giorno per giorno.	dovuti al Comune di Venezia anche affidati in riscossione a proprie società partecipate, comprese somme iscritte a ruolo ed eventuali importi già rateizzati e non ancora versati. Tale garanzia deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile; - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune; - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia; - il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie. In casi particolari in sede di riscossione coattiva, soggetti ad esclusiva valutazione di convenienza e utilità da parte dell'Amministrazione, la garanzia può essere prestata mediante costituzione volontaria di pegno, ipoteca o altre garanzie reali su beni del debitore. 4. Fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1, il mancato pagamento di due rate comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione dell'intera somma dovuta. 5. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 1,5% con maturazione giorno per giorno. 6. La revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione di cui al precedente comma 4 preclude la concessione di rateizzazioni a favore del medesimo debitore, anche se riferiti a imposte e tributi diversi o diverse annualità.
Articolo 11 Fabbricati inagibili o inabitabili	Articolo 11 Fabbricati inagibili o inabitabili
1. Per i fabbricati di cui all'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 l'agevolazione è applicabile soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato (cioè libero da cose, persone e in esso non sono in corso lavori). 2. L'immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di manutenzione e	1. *Invariato* 2. L'immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di ordinaria

deve mancarvi la disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti.	manutenzione, deve mancarvi la disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti. L'agevolazione è applicabile solo per il periodo in cui l'immobile risulta privo degli allacciamenti alle forniture di acqua ed elettricità.
3. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è soggetta ai termini e sanzioni previsti dall'art. 10 del presente regolamento.	3. *Invariato*
4. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'ufficio tecnico comunale, prevista a carico del proprietario dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale.	4. *Invariato*

ALLEGATO B

Regolamento Imposta di Soggiorno

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 9 Sanzioni amministrative e tributarie – rateizzazione somme accertate	Articolo 9 Sanzioni amministrative e tributarie – rateizzazione somme accertate
1. Per l'omessa, incompleta o irregolare comunicazione trimestrale alle prescritte scadenze e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.	*1. Invariato*
2. Costituisce violazione sanzionabile ciascuna inadempienza relativa agli obblighi previsti all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) del presente Regolamento.	*2. Invariato*
3. Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nel portale comunale dell'Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo.	*3. Invariato*
4. Si applicano le norme di legge per le violazioni relative alla dichiarazione annuale e ai versamenti.	*4. Invariato*
5. A richiesta, per situazioni particolari, dichiarate dal responsabile d'imposta, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri: - fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili; - da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili; - oltre 6.000,00 euro massimo 36 rate mensili. Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 25 euro.	5. A richiesta, per motivate situazioni particolari di difficoltà a versare nei termini le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri: - fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili; - da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili; - da euro 6.000,01 fino a euro 9.000,00 massimo 36 rate mensili; - da euro 9.000,01 a euro 12.000,00 massimo 48 rate mensili; - da euro 12.000,01 a euro 15.000,00 massimo 60 rate mensili; - oltre 15.000,00 euro massimo 120 rate mensili. Ciascuna rata non potrà comunque avere importo inferiore a 25 euro.

	Nel caso di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate potrà essere concessa una sola dilazione non superiore ad ulteriori 24 rate, fermo restando il limite massimo di 120 rate.
6. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del responsabile di imposta o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un'ulteriore dilazione pari al numero di rate inizialmente concesse e comunque non superiore ad ulteriori 24 rate.	6. I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, agli interessi, alle spese di notifica ed agli oneri di riscossione e successivamente al tributo.
7. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 35.000,00, anche in seguito ad accertamento con adesione, è concessa subordinatamente alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune; - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia; - il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie.	7. La rateizzazione, in presenza di debiti superiori ad euro 35.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 60, è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di insindacabile gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. AI fini di cui al precedente periodo, per debiti intendono tutte le somme dovute e non ancora pagate dal soggetto passivo e non garantite da cauzione, per imposte e tributi dovuti al Comune di Venezia anche affidati in riscossione a proprie società partecipate, comprese somme iscritte a ruolo ed eventuali importi già rateizzati e non ancora versati. Tale garanzia deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile; - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune; - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia; - il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie. In casi particolari in sede di riscossione coattiva, soggetti ad esclusiva valutazione di convenienza e utilità da parte dell'Amministrazione, la garanzia può essere prestata mediante costituzione volontaria di pegno, ipoteca o altre garanzie reali su beni del debitore.
8. Il mancato pagamento di due rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva con	8. Fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 5, il mancato pagamento di due rate comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione dell'intera somma dovuta.

relative azioni cautelari, dell'intera somma dovuta. 9. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 2% con maturazione giorno per giorno.	9. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 1,5% con maturazione giorno per giorno. 10. La revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione di cui al precedente comma 8 preclude la concessione di rateizzazioni a favore del medesimo debitore, anche se riferiti a imposte e tributi diversi o diverse annualità.

ALLEGATO C

Regolamento Tasi

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 12 Rateazione del pagamento delle imposte accertate	Articolo 12 Rateazione del pagamento delle imposte accertate
1. A richiesta, per situazioni particolari, autocertificate dal contribuente, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento TASI, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro, fino a un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, decorrenti dalla data stabilita nell'invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore a 25 euro. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un'ulteriore dilazione di massimo 12 rate mensili.	1. A richiesta, per motivate situazioni particolari di difficoltà a versare nei termini le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri: - fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili; - da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili; - da euro 6.000,01 fino a euro 9.000,00 massimo 36 rate mensili; - da euro 9.000,01 a euro 12.000,00 massimo 48 rate mensili; - da euro 12.000,01 a euro 15.000,00 massimo 60 rate mensili; - oltre 15.000,00 euro massimo 120 rate mensili. Ciascuna rata non potrà comunque avere importo inferiore a 25 euro. Nel caso di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate potrà essere concessa una sola dilazione non superiore ad ulteriori 24 rate, fermo restando il limite massimo di 120 rate.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore a euro 35.000,00, il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.	2. I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, agli interessi, alle spese di notifica ed agli oneri di riscossione e successivamente al tributo.
3. Il mancato pagamento di tre rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l' avvio del procedimento di riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.	3. La rateizzazione, in presenza di debiti superiori ad euro 35.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 60, è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di insindacabile gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. AI fini di cui al precedente periodo, per debiti si intendono tutte le somme dovute e non ancora pagate dal soggetto passivo e non garantite da cauzione, per imposte e tributi dovuti al Comune di Venezia anche affidati in riscossione a proprie società partecipate,

4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione con maturazione giorno per giorno.	comprese somme iscritte a ruolo ed eventuali importi già rateizzati e non ancora versati. Tale garanzia deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile; - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune; - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia; - il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie. In casi particolari in sede di riscossione coattiva, soggetti ad esclusiva valutazione di convenienza e utilità da parte dell'Amministrazione, la garanzia può essere prestata mediante costituzione volontaria di pegno, ipoteca o altre garanzie reali su beni del debitore. 4. Fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1, il mancato pagamento di due rate comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione dell'intera somma dovuta. 5. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 1,5% con maturazione giorno per giorno. 6. La revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione di cui al precedente comma 4 preclude la concessione di rateizzazioni a favore del medesimo debitore, anche se riferiti a imposte e tributi diversi o diverse annualità.

ALLEGATO D

Regolamento Tari

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 10 **Esclusioni**	**Articolo 10** **Esclusioni**
…..	**…..**
7. Sono altresì esclusi in via temporanea, in forma annualmente rinnovabile i locali e le aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto quali **a) i locali adibiti a civile abitazione, nonché i locali adibiti ad attività economiche cessate, chiusi, nonché privi di contratti di somministrazione di acqua e gas. Non si possono escludere le aree adibite a magazzino qualora non rientranti nella fattispecie delle attività economiche cessate.**	**7. Sono altresì esclusi in via temporanea, in forma annualmente rinnovabile i locali e le aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto quali** **a) i locali adibiti a civile abitazione, nonché i locali adibiti ad attività economiche cessate, chiusi, nonché privi di contratti di somministrazione di acqua e gas. Non si possono escludere le aree adibite a magazzino qualora non rientranti nella fattispecie delle attività economiche cessate. Per i locali adibiti a civile abitazione siti in condominio, qualora la fornitura di acqua e/o gas avvenga con servizio condominiale a rete, alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo del relativo servizio**
b) i locali adibiti a civile abitazione, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione dall'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete;	
c) i locali soggetti a lavori che ne rendano impossibile l'utilizzo. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare: autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi; dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nell'ipotesi prevista dalla presente lettera la richiesta di esclusione, una volta presentata, non necessita di essere rinnovata di anno in anno, ma continua ad esplicare i suoi effetti sino ad obbligatoria comunicazione di variazione o cessazione della fattispecie dichiarata ai fini dell'esclusione temporanea dei locali.	**b) i locali soggetti a lavori che ne rendano impossibile l'utilizzo. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare: autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi; dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nell'ipotesi prevista dalla presente lettera la richiesta di esclusione, una volta presentata, non necessita di essere rinnovata di anno in anno, ma continua ad esplicare i suoi effetti sino ad obbligatoria comunicazione di variazione o cessazione della fattispecie dichiarata ai fini dell'esclusione temporanea dei locali.**
d) in ogni caso i locali relativi ad immobili di nuova costruzione, per il primo anno a decorrere dalla data di fine lavori; trascorso il primo anno trova applicazione, ove ne sussistano i presupposti, l'esclusione di cui alla lettera a).	**c) in ogni caso i locali relativi ad immobili di nuova costruzione, per il primo anno a decorrere dalla data di fine lavori; trascorso il primo anno trova applicazione, ove ne sussistano i presupposti, l'esclusione di cui alla lettera a).**

Articolo 22 Rateizzazione del pagamento della tassa	Articolo 22 Rateizzazione del pagamento della tassa
1. A richiesta, per situazioni particolari, autocertificate dal contribuente, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di pagamento e/o accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 200 euro, fino a un massimo di 20 rate mensili, di pari importo, decorrenti dalla data stabilita nell'invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore a 25 euro. I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate ed agli interessi e successivamente al tributo dovuto. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un'ulteriore dilazione di massimo 10 rate mensili.	1. A richiesta, per motivate situazioni particolari di difficoltà a versare nei termini le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri: - fino a euro 3.000,00 massimo 30 rate mensili; - da euro 3.000,01 fino a euro 5.000,00 massimo 60 rate mensili; - oltre 5.000,00 euro massimo 120 rate mensili. Ciascuna rata non potrà comunque avere importo inferiore a 25 euro. Nel caso di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate potrà essere concessa una sola dilazione non superiore ad ulteriori 24 rate, fermo restando il limite massimo di 120 rate.
1.bis Per importi compresi tra euro 3.000 ed euro 5.000, il numero massimo è elevato a 60 rate mensili.	1.bis *abrogato*
1.ter Per importi superiori a euro 5.000 il numero massimo è elevato a 120 rate mensili; per importi superiori a 20.000 euro la rateizzazione viene concessa dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria.	1.ter *abrogato*
2. Il mancato pagamento di tre rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.	2. I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, agli interessi, alle spese di notifica ed agli oneri di riscossione e successivamente al tributo.
3. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione.	3. La rateizzazione, in presenza di debiti superiori ad euro 20.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 60, è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di insindacabile gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. AI fini di cui al precedente periodo, per debiti si intendono tutte le somme dovute e non ancora pagate dal soggetto passivo e non garantite da cauzione, per imposte e tributi dovuti al Comune di Venezia anche affidati in riscossione a proprie società partecipate,

	compresse somme iscritte a ruolo ed eventuali importi già rateizzati e non ancora versati. Tale garanzia deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile; - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune; - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia; - il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie. In casi particolari in sede di riscossione coattiva, soggetti ad esclusiva valutazione di convenienza e utilità da parte dell'Amministrazione, la garanzia può essere prestata mediante costituzione volontaria di pegno, ipoteca o altre garanzie reali su beni del debitore. 4. Fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1, il mancato pagamento di due rate comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione dell'intera somma dovuta. 5. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 1,5% con maturazione giorno per giorno. 6. La revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione di cui al precedente comma 4 preclude la concessione di rateizzazioni a favore del medesimo debitore, anche se riferiti a imposte e tributi diversi o diverse annualità.

CITTA' DI VENEZIA

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 31/05/2022

Oggetto: EMENDAMENTI PRESENTATI

Il presente allegato contiene gli emendamenti e le corrispondenti schede di votazione riguardanti la deliberazione n. 36 del 31/05/2022 (proposta di deliberazione n. 2022/1024 del 15/04/2022).

La deliberazione così come pubblicata, è comprensiva degli emendamenti approvati.

APPROVATO

Emendamento n. 1 di Giunta
pervenuto il 30/05/2022 alle ore 09.36

CITTA' DI VENEZIA

Emendamento della Giunta Comunale alla proposta di deliberazione n. 2022/1024 del 15/04/2022 ad oggetto: "Modifiche ai regolamenti comunali Imu, Tasi, Imposta di Soggiorno e Tari"

MODIFICHE ALLE PREMESSE

Inserire, a pag. 1, prima del capoverso:

Dato atto che le modifiche in questione sono evidenziate nell'allegato A quanto al regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nell'allegato B quanto al regolamento sull'Imposta di Soggiorno, nell'allegato C quanto al regolamento sulla Tasi e nell'allegato D quanto al regolamento Tari;

il seguente capoverso:

Richiamato infine il regolamento per l'applicazione della Tari, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 23 giugno 2014 ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – Tassa sui Rifiuti (Tari) e contestuale abrogazione della deliberazione n. 46 del 16.06.2014", da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021, e ritenuto di modificare il comma 7, lettere a) e b) dell'articolo 10, al fine di meglio specificare i requisiti per l'esclusione dei locali adibiti a civile abitazione siti in condominio;

MODIFICHE AL DELIBERATO

Al punto 4, dopo le parole "di modificare", inserire "l'articolo 10 "Esclusioni", comma 7 e"

MODIFICHE ALL'ALLEGATO D

Nella tabella riportata nell'allegato D, tra la riga

Testo vigente	Testo modificato

e la riga

Articolo 22 Rateizzazione del pagamento della tassa	Articolo 22 Rateizzazione del pagamento della tassa

inserire le seguenti righe:

Articolo 10 Esclusioni	Articolo 10 Esclusioni
…..	…..
7. Sono altresì esclusi in via temporanea, in forma annualmente rinnovabile i locali e le aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto quali a) i locali adibiti a civile abitazione, nonché i locali adibiti ad attività economiche cessate, chiusi, nonché privi di contratti di somministrazione di acqua e gas. Non si possono escludere le aree adibite a magazzino qualora non rientranti nella fattispecie delle attività economiche cessate.	7. Sono altresì esclusi in via temporanea, in forma annualmente rinnovabile i locali e le aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto quali a) i locali adibiti a civile abitazione, nonché i locali adibiti ad attività economiche cessate, chiusi, nonché privi di contratti di somministrazione di acqua e gas. Non si possono escludere le aree adibite a magazzino qualora non rientranti nella fattispecie delle attività economiche cessate. Per i locali adibiti a civile abitazione siti in condominio, qualora la fornitura di acqua e/o gas avvenga con servizio condominiale a rete, alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo del relativo servizio
b) i locali adibiti a civile abitazione, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione dall'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete;	
c) i locali soggetti a lavori che ne rendano impossibile l'utilizzo. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare: autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi; dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nell'ipotesi prevista dalla presente lettera la richiesta di esclusione, una volta presentata, non necessita di essere rinnovata di anno in anno, ma continua ad esplicare i suoi effetti sino ad obbligatoria comunicazione di variazione o cessazione della fattispecie dichiarata ai fini dell'esclusione temporanea dei locali.	b) i locali soggetti a lavori che ne rendano impossibile l'utilizzo. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare: autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi; dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nell'ipotesi prevista dalla presente lettera la richiesta di esclusione, una volta presentata, non necessita di essere rinnovata di anno in anno, ma continua ad esplicare i suoi effetti sino ad obbligatoria comunicazione di variazione o cessazione della fattispecie dichiarata ai fini dell'esclusione temporanea dei locali.
d) in ogni caso i locali relativi ad immobili di nuova costruzione, per il primo anno a decorrere dalla data di fine lavori; trascorso il primo anno trova applicazione, ove ne sussistano i presupposti, l'esclusione di cui alla lettera a).	c) in ogni caso i locali relativi ad immobili di nuova costruzione, per il primo anno a decorrere dalla data di fine lavori; trascorso il primo anno trova applicazione, ove ne sussistano i presupposti, l'esclusione di cui alla lettera a).

L'assessore Michele Zuin

2.1) P.D. 2022.1024 - Emendamento Giunta - n. 1

Data: 31.05.2022 13:55
Richiesta: Ermelinda Damiano
Quorum: 1/2 + 1
Maggioranza: 17
Presenti: **33**
Favorevoli: **33** | Contrari: **0** | Astenuti: **0** | Non Votante:**0** | Assenti: **4** |
Esito: **Approva**
Note:

FAVOREVOLI : 33
BAGLIONI ALESSANDRO - BAZZARO ALEX - BETTIN GIANFRANCO - BRUNELLO RICCARDO - CANTON MAIKA - CASARIN BARBARA - D'ANNA PAOLINO - DAMIANO ERMELINDA - DE ROSSI ALESSIO - FANTUZZO ALBERTO - GASPARINETTI MARCO - GAVAGNIN ENRICO - GERVASUTTI NICOLA - GIUSTO GIOVANNI - MURESU EMMANUELE - ONISTO DEBORAH - PEA GIORGIA - PERUZZO MEGGETTO SILVIA - REATO ALDO - ROGLIANI FRANCESCA - ROSTEGHIN EMANUELE - SACCà GIUSEPPE - SAMBO MONICA - SCARPA ALESSANDRO - SENNO MATTEO - TAGLIAPIETRA PAOLO - TICOZZI PAOLO - TONON CECILIA - TRABUCCO GIANLUCA - VISENTIN CHIARA - VISMAN SARA - ZANATTA EMANUELA - ZINGARLINI FRANCESCO
CONTRARI : 0
ASTENUTI : 0
NON ESPRESSO : 0
ASSENTI : 4
BRUGNARO LUIGI - MARTINI GIOVANNI ANDREA - ROMOR PAOLO - ZECCHI STEFANO
PRESENTI : 33
BAGLIONI ALESSANDRO - BAZZARO ALEX - BETTIN GIANFRANCO - BRUNELLO RICCARDO - CANTON MAIKA - CASARIN BARBARA - D'ANNA PAOLINO - DAMIANO ERMELINDA - DE ROSSI ALESSIO - FANTUZZO ALBERTO - GASPARINETTI MARCO - GAVAGNIN ENRICO - GERVASUTTI NICOLA - GIUSTO GIOVANNI - MURESU EMMANUELE - ONISTO DEBORAH - PEA GIORGIA - PERUZZO MEGGETTO SILVIA - REATO ALDO - ROGLIANI FRANCESCA - ROSTEGHIN EMANUELE - SACCà GIUSEPPE - SAMBO MONICA - SCARPA ALESSANDRO - SENNO MATTEO - TAGLIAPIETRA PAOLO - TICOZZI PAOLO - TONON CECILIA - TRABUCCO GIANLUCA - VISENTIN CHIARA - VISMAN SARA - ZANATTA EMANUELA - ZINGARLINI FRANCESCO